

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2001

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACHETTI, BOSCHI

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 31 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Roma è la capitale europea con la maggior estensione territoriale, 1.287 chilometri quadrati, con una popolazione comunale di oltre 2.800.000 abitanti. Considerando l'intera area metropolitana, l'estensione territoriale raggiunge i 5.352 chilometri quadrati e la popolazione sale a oltre 4.300.000 abitanti. Un qualunque municipio di Roma (il meno popoloso conta oltre 131.000 abitanti) ha una popolazione superiore a quella di molti capoluoghi di provincia italiani.

A Roma, notoriamente, si concentra l'esercizio delle funzioni di due capitali, quella della Repubblica italiana e quella della Città del Vaticano, con connesse rappresentanze diplomatiche, e ospita grandi organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Nella Capitale si concentra il 70 per cento del patrimonio artistico italiano e il 30 per cento di quello mondiale e, osservando i dati forniti dall'ISTAT, emerge come Roma Capitale sia il principale attrattore turistico del Paese chiamato a gestire un flusso di circa 30 milioni di presenze annue.

La complessità della realtà e della densità urbana, la funzione di capitale, la gestione di un ingente e costante flusso turistico richiedono un'organizzazione e una *governance* che vadano oltre le capacità ordinarie di un ente territoriale. In questo senso appare indispensabile attribuire maggiore autonomia alla Capitale d'Italia, conferendole la possibilità di godere delle stesse prerogative che da anni, a vario modo, caratterizzano tutte le grandi e medie capitali europee, tra le quali Parigi e Berlino.

La presente proposta di legge costituzionale è composta, pertanto, da due articoli che modificano l'articolo 114 della Costituzione. In particolare: l'articolo 1 prevede che la legge dello Stato avrà il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendole specifiche forme di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurandole adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

Roma Capitale avrà poteri legislativi nelle materie indicate nei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione che riguardano la potestà regolamentare delle regioni nelle materie di legislazione concorrente e nelle materie di legislazione residuale, escluse le competenze relative alla

tutela della salute. Tali poteri saranno definiti attraverso uno statuto speciale che dovrà essere adottato con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, dopo aver consultato la regione Lazio. Roma Capitale dovrà assicurare forme di decentramento nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, favorendo una distribuzione più equa e capillare dei poteri amministrativi sul territorio.

L'articolo 2, in materia di entrata in vigore della legge, specifica che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, Roma Capitale deve adottare uno statuto speciale come previsto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio. Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.



19PDL0103470